

Confederazione Mondiale Exallievi di Don Bosco

—

FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

REGOLAMENTI

Approvati dalla Presidenza Nazionale
l'8 Settembre 1957

Promulgati nel V Congresso Nazionale Dirigenti
a Roma il 3 Novembre 1957

Confederazione Mondiale Exallievi di Don Bosco

FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

Regolamenti:

delle Unioni

delle Federazioni Regionali o Ispettoriali

della Federazione Nazionale Italiana

IL REGOLAMENTO INTERPRETE DEL PENSIERO DI DON BOSCO

Benvenuto questo Statuto *che arriva secondo la tradizione salesiana, a codificare un'Associazione che data dai primi tempi dell'Oratorio.*

Come mai siamo venuti a questa distanza, ad 80 anni di lontananza, a fissare il piccolo Regolamento?

È nella tradizione salesiana. Don Bosco faceva così. Don Bosco ha cominciato a lavorare con i ragazzi senza regolamento. Il Regolamento è venuto dalla pratica, dalla esperienza.

E voi avete fatto appunto questo; voi arrivate dopo queste lunghe esperienze, adesso a raccogliere queste vostre esperienze in questo nuovo Regolamento, che vuole es-

sere realmente l'interprete del pensiero di Don Bosco, *il quale desidera che i suoi exallievi portino il suo spirito, che è spirito nettamente ed esclusivamente cristiano, evangelico, di religione, di ragione, di amorevolezza.*

SAC. RENATO ZIGGIOTTI
ai Dirigenti della Federazione Nazionale Italiana - 1953

INDICE

REGOLAMENTO DELLE UNIONI, GRUPPI E NUCLEI

Costituzione . . . . . *pag.* 11
Finalità . . . . . » 11
Organizzazione . . . . . » 13
Sezione giovani . . . . . » 16
Sezione exallievi Sacerdoti . . » 19
Soci benemeriti . . . . . » 20
Cooperatori Salesiani . . . . » 20
Attività . . . . . » 21
Organi dirigenti . . . . . » 25
Elezioni . . . . . » 26
Compiti dei dirigenti . . . . » 28
Organo di stampa . . . . . » 32
Finanziamento . . . . . » 33
Vessillo e distintivo . . . . . » 33
Suffragi . . . . . » 34

Norme generali . . . . . *pag.* 35
Gruppi . . . . . » 36
Nuclei . . . . . » 37

REGOLAMENTO DELLE FEDERAZIONI REGIONALI O ISPETTORIALI

Aggregazione . . . . . *pag.* 41
Compiti . . . . . » 42
Organi dirigenti . . . . . » 43
Organi esecutivi . . . . . » 43
Presidenza Region. o Isp. . . . » 44
Consiglio Ispettoriale . . . . » 45
Riunioni . . . . . » 45
Exallievi sacerdoti . . . . . » 46
Finanziamento . . . . . » 47
Varie . . . . . » 47

REGOLAMENTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

Finalità e compiti . . . . . *pag.* 51
Organi dirigenti . . . . . » 52

Presidenza Nazionale . . . . *pag.* 53
Organo deliberante . . . . » 54
Organo esecutivo . . . . . » 55
Compito . . . . . » 56
Exallievi sacerdoti . . . . » 58
Distintivo, tessera, bandiera . . » 58
Exallievi benemeriti . . . . » 59

REGOLAMENTO
delle Unioni, Gruppi e Nuclei

REGOLAMENTO DELLE UNIONI, GRUPPI E NUCLEI

Sezione I
DELLE UNIONI

TITOLO I
COSTITUZIONE

ART. 1

L'Unione exallievi di Don Bosco è costituita da coloro che, essendo stati educati in qualunque Istituzione Salesiana, spontaneamente si associano per conservare vivo nel loro animo l'amore per Don Bosco e per realizzare i Suoi ideali.

TITOLO II
FINALITÀ

ART. 2

L'Unione ha per fine:

1) Rinsaldare e perfezionare nell'animo degli exallievi lo spirito di Don Bosco e la

fedeltà pratica ai Suoi insegnamenti nella vita individuale, familiare e sociale.

2) Promuovere la coesione spirituale di tutti gli exallievi e la loro fattiva adesione all'Organizzazione, nella sua conformazione Nazionale, Ispettoriale (o Regionale) e locale.

3) Conservare e ravvivare i sentimenti di affettuosa riconoscenza degli exallievi verso i loro Educatori.

4) Rintracciare gli exallievi dispersi, e ravvivare fra tutti i consociati i buoni rapporti di fratellanza, anche al fine dei reciproci eventuali aiuti morali e materiali.

5) Suscitare e realizzare quelle forme di attività personali e collettive che giovino a soddisfare le esigenze religiose, morali e culturali degli exallievi (Art. 6 Statuto-base).

Art. 3

Gli exallievi, già Soci delle Compagnie Religiose tradizionali nelle Case Salesiane, continuano individualmente a compiere le loro promesse, a diffondere tra i loro compagni gli ideali di perfezione e di aposto-

lato, secondo lo spirito delle loro rispettive Compagnie, a godere i vantaggi spirituali derivanti dalla loro iscrizione. Inoltre, a richiesta del Superiore, partecipano alle manifestazioni delle attuali Compagnie.

Art. 4

L'Unione exallievi è estranea alla politica, alle competizioni di classe. Evita le attività d'indole finanziaria, che in qualsiasi modo possano compromettere l'Unione o l'Opera Salesiana. Essa esclude, inoltre, l'adesione collettiva ad altre Istituzioni, di qualunque natura, che possano vincolare la volontà dei suoi iscritti a finalità non contemplate nello Statuto-base (Art. 7).

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE

Art. 5

L'Unione ha sede presso la Casa Salesiana ed in locali messi a disposizione dal Direttore, il quale è anche Direttore dell'Unione.

Art. 6

L'Unione è aggregata alla Federazione Nazionale per il tramite della Federazione Regionale o Ispettoriale.

Art. 7

All'Unione sono iscritti tutti gli exallievi usciti dalla Casa Salesiana nella quale l'Unione ha sede e gli exallievi Salesiani che per comodità di residenza lo richiedono.

Art. 8

L'exallievo che sia stato allievo in due o più Case Salesiane chiede di essere iscritto ad una sola Unione, nella sede da lui preferita. In caso di trasferimento può iscriversi all'Unione o Gruppo della nuova residenza, dandone notizia all'Unione originaria e conserverà il diritto di prendere parte ai convegni della Casa in cui è stato allievo.

Art. 9

L'Unione raccoglie fraternamente, nelle sue riunioni periodiche, anziani e giovani

studenti e operai, uomini già assurti alle più alte cariche civili, militari, ecclesiastiche, dell'industria e del commercio, artigiani ed agricoltori, con la massa sempre rinnovantesi delle nuove reclute.

Art. 10

Ad ogni exallievo viene consegnata — dietro versamento di una modica quota — una Tessera personale che attesta la sua volontà di adesione all'Organizzazione con il proposito di osservare il Regolamento dell'Unione. Sulla Tessera viene applicato annualmente un bollino per l'aggiornamento della medesima.

Art. 11

La Tessera costituisce il titolo di riconoscimento ufficiale della qualifica di « exallievo di Don Bosco » e dà diritto a ricevere l'Organo Nazionale « Voci Fraterne », le pubblicazioni dell'Unione, gli inviti a feste, di usufruire delle agevolazioni economiche ottenute dall'Unione, di partecipare alle riunioni con diritto di parola e voto.

**

La tessera è nazionale: è firmata dal Presidente Nazionale, dal Direttore della Casa Salesiana, dal Presidente del Centro locale e controfirmata dal socio (art. 26 Statuto-base).

L'Unione richiede il fabbisogno di tessere al Segretario Nazionale nonchè i « bollini » annuali che le convalidano.

Art. 12

Per il rilascio della Tessera si richiede onestà di vita, la presentazione da parte del Direttore o di almeno due exallievi regolarmente tesserati.

TITOLO IV

SEZIONE GIOVANI

Art. 13

I giovani che lasciano la Casa Salesiana all'età inferiore ai 16 anni dovranno essere accolti nella « *Sezione giovani* » e l'Unione avrà per loro la cura speciale

prevista dall'art. 30 dello Statuto-base e dall'art. 16 del presente Regolamento.

ART. 14

Per l'iscrizione dei giovani dell'ultimo corso scolastico, professionale, agricolo di ogni Casa Salesiana all'Unione exallievi, si osservi l'art. 135 del Regolamento Salesiano che dispone: « *S'invitino i giovani che sono sul punto di lasciare le Case Salesiane ad iscriversi alla locale Sezione exallievi* ».

ART. 15

Secondo l'Art. 391 dei Regolamenti Salesiani che dice: « *L'Oratorio organizzi i suoi exallievi...* » si iscrivano nella locale Unione Oratoriana i giovani oratoriani all'età della leva militare.

ART. 16

Salvo il disposto dell'art. 13, nelle Unioni ove i giovani sono numerosi si istituisca per essi una « *Sezione giovani* » che avrà un Regolamento approvato dalla Presidenza dell'Unione, con il nulla osta della Presidenza Regionale.

Art. 17

L'Unione ha il dovere di curare con particolare zelo i consociati di età giovanile; designa all'uopo un Consigliere con l'incarico specifico di applicarsi in favore dei giovani.

Art. 18

Alla fine di ogni anno scolastico il Presidente locale o Regionale, d'accordo con il Direttore della Casa, indirizza ai giovani dell'ultimo corso, prima degli esami finali, un saluto improntato alla più schietta cordialità e familiarità per spiegare il significato, l'importanza ed i vantaggi del movimento exallievi, e consegna a quell'allievo che, a giudizio del Direttore, più lo meriti — essendosi distinto per condotta e profitto per tutto il periodo di permanenza nell'Istituto — un dono denominato « *Premio exallievi di Don Bosco* ».

Art. 19

I soci della « *Sezione Giovani* » eleggono un loro Rappresentante che sia tramite fra

la Presidenza dell'Unione e la Sezione. Tale Rappresentante fa parte di diritto del Consiglio dell'Unione.

TITOLO V

SEZIONE EXALLIEVI SACERDOTI

ART. 20

Gli exallievi Sacerdoti di Don Bosco, considerati come il frutto più pregiato della educazione salesiana, costituiscono nella Unione — ove il numero lo consenta — una Sezione propria in seno all'Unione, ovvero una Sezione Regionale. Ha il suo Rappresentante nominato dal Direttore per la Sezione locale o dall'Ispettore per la Sezione regionale.

Tale Rappresentante, d'accordo con i Superiori Salesiani, indice Convegni, adunanze e manifestazioni adatte agli exallievi Sacerdoti.

La « Sezione exallievi Sacerdoti » può avere un suo regolamento approvato dalla Presidenza Regionale (Art. 29 Statuto-base).

SOCI BENEMERITI

ART. 21

Gli exallievi che si siano distinti per meriti rilevanti verso l'Unione sono segnalati da questa alla Presidenza Regionale perchè sia loro conferito dalla Presidenza Nazionale un attestato di benemerenza (Art. 31 Statuto-base).

COOPERATORI SALESIANI

ART. 22

Gli exallievi sono invitati ad iscriversi nella Pia Unione dei Cooperatori Salesiani per fruire dei benefici spirituali, e per lucrare le molte indulgenze elencate nel Regolamento della Pia Unione. Ogni exallievo deve ricevere, con « Voci Fraterne », il « Bollettino Salesiano », periodico delle Opere e Missioni di San Giovanni Bosco e organo della Pia Unione dei Cooperatori (Art. 8 Statuto-base).

TITOLO VI

ATTIVITÀ

ART. 23

L'Unione non è una accolta di un ristretto numero di persone, sempre le stesse, chiuse in una cerchia impenetrabile; non una società di beneficenza, non la Pia Unione di Cooperatori, nè un'associazione sportiva, ma una grande famiglia, dove c'è posto per tutti, continuazione della vita di Collegio od Oratorio, con le porte aperte a tutti gli exallievi, come in un grande Oratorio Festivo.

ART. 24

L'Unione per il conseguimento dei suoi fini (vedi Art. 2), applica ogni sua possibilità per svolgere le seguenti attività adattabili ai luoghi, ai tempi e alle persone.

1. - *Attività religiose:*

Esercizio mensile della « Buona Morte »;
Esercizi spirituali;

Triduo di preparazione alla S. Pasqua;
Partecipazione alle principali manifestazioni religiose indette dalla Casa Salesiana, specialmente alla Festa di Don Bosco, la cui organizzazione è affidata in modo particolare agli exallievi;
Pellegrinaggi;
Apostolato catechistico: formazione di catechisti e del personale sussidiario agli Oratori festivi;
Azione a favore delle missioni;
Propaganda per le vocazioni Sacerdotali, religiose e missionarie, Borse missionarie;
Aiuto all'organizzazione della Pia Unione dei Cooperatori Salesiani;
Diffusione del culto di Maria Ausiliatrice e di Don Bosco.

2. - *Attività culturali:*

Corsi di conferenze, di studio e di aggiornamento culturale;
Scuole serali di avviamento professionale e di cultura generale;
Formazione e funzionamento di biblioteche;
Partecipazione a manifestazioni culturali delle Case Salesiane;
Diffusione della buona stampa;

Corsi di eloquenza;
Mostre locali, Regionali o Nazionali di lavori di exallievi artigiani o professionisti.

3. - *Attività artistiche, ricreative e sportive:*

Costituzione e funzionamento di filodrammatiche;
Costituzione e funzionamento di scuole e complessi corali e musicali: orchestrine, bande, *scholae cantorum;*
Aiuto alla formazione dei Riparti A. S. C. I.
Costituzione e funzionamento di squadre sportive;
Organizzazione di gite, ecc.

4. - *Attività sociali:*

Azione educativa sociale per l'applicazione del benefico spirito di Don Bosco nell'ambiente proprio di ciascun exallievo;
Collaborazione nell'istituzione delle Unioni «Padri di Famiglia» degli allievi, fra gli exallievi ed amici. Conferenze formative adatte alle loro condizioni;
Studio ed applicazione della dottrina socia-

***

le della Chiesa secondo le Encicliche Papali;

Forme varie di opere intese ai fini del possibile, eventuale, reciproco aiuto morale e materiale, specialmente a vantaggio della gioventù avviata al lavoro e agli studi superiori;

Borse di studio in favore dei figli di exallievi meno abbienti;

Interessamento per il collocamento al lavoro di exallievi artigiani o studenti;

Visite ad exallievi ammalati od in particolari condizioni di bisogno;

Aiuto per consulenze legali;

Iniziative per il conseguimento di concessioni speciali, di facilitazioni e di benefici economici a favore di exallievi, secondo l'invito di Don Bosco: « *Tenetevi uniti ed aiutatevi* ».

5. - *Feste sociali:*

Festa della riconoscenza dedicata al Direttore dell'Istituto (da questa festa nacque il movimento degli exallievi);

Giornata dell'exallievo. La data viene fissata dalla Presidenza dell'Unione d'accordo con il Direttore.

TITOLO VII

ORGANI DIRIGENTI

ART. 25

Organi dirigenti dell'Unione sono:

1) L'Assemblea dei Soci in sede deliberativa.

2) Il Consiglio direttivo dell'Unione composto dalla Presidenza e da altri exallievi tesserati regolarmente eletti dall'Assemblea dei Soci.

3) La Presidenza dell'Unione è l'organo esecutivo ed è composta: dal Direttore, dall'Incaricato Salesiano, dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Cassiere.

ART. 26

Tutti gli exallievi dirigenti della Organizzazione nell'espletamento dei compiti loro affidati ne assumono la piena responsabilità (Art. 10 Statuto-base).

TITOLO VIII
ELEZIONI

ART. 27

Le elezioni del Presidente e del Consiglio dell'Unione si eseguono ogni tre anni. Tutti possono essere rieletti.

ART. 28

La carica di Presidente dell'Unione è incompatibile con mansioni di carattere pubblico comportanti gravi responsabilità in campo sociale e politico. Tale incompatibilità deve essere riconosciuta dalla Presidenza Nazionale (Art. 19 § *g* Statuto-base).

ART. 29

La lista dei candidati all'elezione viene composta in precedenza in una riunione di Soci anziani, costituita in comunità d'unione, convocata dal Presidente scaduto e presieduta dal Direttore.

La lista comprende un numero di nominativi doppio rispetto alle cariche ed è re-

datta in modo che, possibilmente, vi siano rappresentate varie età e diverse condizioni sociali. La metà, almeno, dei designati deve risiedere in località prossima alla Sede dell'Unione.

ART. 30

L'elezione si effettua contrassegnando nella lista dei candidati i nomi preferiti fino a raggiungere il numero prescritto. Solo i tesserati hanno diritto al voto attivo e passivo.

ART. 31

Le operazioni di scrutinio sono eseguite immediatamente per opera di tre scrutatori non compresi nella lista, designati dall'Assemblea. L'esito delle votazioni sarà proclamato, possibilmente, entro la giornata.

ART. 32

I membri eletti si riuniscono appena possibile per la scelta delle cariche: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Cassiere, Consiglieri con incarichi vari (per la corrispondenza con gli exallievi, per la

stampa, per la filodrammatica, lo sport, ecc.). Si procuri che nel Consiglio vi sia un exallievo Sacerdote.

Art. 33

La Presidenza dell'Unione, con il relativo Consiglio, può essere sciolta, in caso di ragioni gravi, per deliberazione del Presidente Nazionale, su proposta della Presidenza Regionale.

TITOLO IX

COMPITI DEI DIRIGENTI

Art. 34

Il Presidente dell'Unione:

a) Rappresenta l'Unione sia nelle relazioni con i Superiori Salesiani, con le Presidenze Nazionale e Regionale, sia nei rapporti con le Autorità Ecclesiastiche e Civili e con i terzi.

b) Convoca, previo accordo con il Direttore, il Consiglio dell'Unione e l'Assem-

blea degli exallievi, ne dirige i lavori secondo i predisposti programmi e ne comunica a chi di ragione le determinazioni invigilandone l'attuazione.

c) Compila e presenta, annualmente, alla Federazione Regionale un resoconto morale ed economico dell'attività dell'Unione.

d) Provvede perchè siano inviate direttamente al Segretario Nazionale le relazioni e le documentazioni delle principali attività e manifestazioni, tanto del Consiglio quanto dell'Unione.

e) Predispone i programmi per le attività del Consiglio e per l'Assemblea annuale dei Soci, secondo le direttive superiori e le esigenze particolari dell'Unione.

f) Dispone per l'esecuzione degli atti amministrativi interessanti la vita dell'Unione.

ART. 35

Il Consiglio direttivo dell'Unione:

a) Dispone per l'iscrizione e per la cancellazione dei Soci negli elenchi dell'Unione.

b) Delibera in merito agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno predisposto dalla Presidenza.

c) Dà disposizioni per la compilazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi annuali dell'Unione da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

d) Vigila sull'osservanza del Regolamento e sulla esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli iscritti.

ART. 36

Le deliberazioni, le iniziative e le attività degli Organi dirigenti stessi sono soggetti all'approvazione del Direttore.

ART. 37

Il Segretario ed eventualmente, vari Segretari, designati dal Consiglio direttivo, compongono la Segreteria dell'Unione, con le seguenti attribuzioni:

a) Tenere aggiornato l'elenco degli iscritti e il relativo schedario.

b) Compilare e spedire gli inviti per l'adunanza del Consiglio e per l'Assemblea dei Soci.

c) Redigere i verbali dell'adunanza della Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea.

d) Provvedere alla corrispondenza dell'Unione.

e) Compilare la cronaca e le statistiche raccogliendo anche la documentazione fotografica.

f) Tenere l'archivio degli atti dell'Unione curandone la riservata conservazione.

ART. 38

Il Cassiere svolge le seguenti mansioni:

a) Compila e conserva aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di uso dell'Unione.

b) Riceve le quote d'associazione ed ogni altro provento dell'Unione e ne effettua la consegna, per custodia, al Direttore della Casa.

c) Provvede ai pagamenti secondo gli ordinativi formati dal Presidente.

d) Compila il Bilancio e il Rendiconto secondo le disposizioni del Consiglio.

e) Mantiene i registri di contabilità e gli atti amministrativi dell'Unione.

f) In caso di assenza o di impedimento, il Cassiere è sostituito dal Segretario.

TITOLO X

ORGANO DI STAMPA

ART. 39

« *Voci Fraterne* » — *Organo Nazionale* della Federazione Italiana — è l'organo ufficiale dell'Unione locale. I fogli o notiziari locali sono ammessi in quanto servono ad integrare, ma non a sostituire, « *Voci Fraterne* ».

TITOLO XI

FINANZIAMENTO

ART. 40

Alla vita economica dell'Unione il Consiglio provvede con appropriate iniziative e con personali appelli alla generosità degli exallievi più abbienti, con il tesseramento, con feste di beneficenza, lotterie, ecc.

TITOLO XII

VESSILLO E DISTINTIVO

ART. 41

L'Unione ha il suo vessillo che è quello tricolore della Nazionale Italiana, con sul nastro la scritta: « *Exallievi di Don Bosco. Unione di...* ».

ART. 42

Unico distintivo per gli exallievi è quello della Confederazione Mondiale previsto dall'Art. 25 dello Statuto-base. Esso è il

solo distintivo desiderato e permesso in occasione delle Assemblee e delle altre manifestazioni collettive dell'Unione. Il distintivo viene richiesto direttamente al Segretario Generale.

TITOLO XIII

SUFFRAGI

ART. 43

Nel giorno del Convegno viene celebrata la S. Messa in suffragio degli exallievi defunti, iscritti a titolo perpetuo sugli annali dei consociati defunti (Art. 33 Statuto-base).

In caso di morte di un exallievo, l'Unione partecipa al dolore della famiglia, prende parte ai funerali e dispone per una S. Messa in suffragio, preferibilmente nella più prossima funzione per l'esercizio della « Buona Morte ».

ART. 44

Gli exallievi regolarmente tesserati partecipano ai vantaggi spirituali citati nell'Art. 34 dello Statuto-base.

TITOLO XIV

NORME GENERALI

ART. 45

La Segreteria Nazionale pubblicherà delle norme per la interpretazione ed applicazione del presente Regolamento.

ART. 46

Ogni Unione ha la facoltà di compilare un Regolamento interno per la vita e lo sviluppo delle sue eventuali Sezioni e di particolari iniziative. Tale Regolamento ha valore solo previa approvazione della Federazione Regionale.

Sezione II
GRUPPI

Art. 47

Si dà il nome di « Gruppi » a quelle Associazioni di exallievi che si costituiscono in località dove non esiste una Casa Salesiana.

Art. 48

Il Gruppo è autonomo, funzionalmente retto da una Presidenza regolarmente eletta. Il Direttore della Casa Salesiana più vicina, d'accordo con la Presidenza Regionale, ne prende la tutela.

Art. 49

Il riconoscimento del Gruppo e la sua aggregazione è di spettanza della Presidenza Regionale.

Art. 50

Per la struttura e la vita del Gruppo si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento dell'Unione.

Sezione III

NUCLEI

Art. 51

I « Nuclei » sono composti da un certo numeri di exallievi riuniti per ragioni logistiche e cronologiche. Non hanno vita autonoma e fanno parte integrante dell'Unione che li ha istituiti.

REGOLAMENTO

delle Federazioni Regionali o Ispettoriali

REGOLAMENTO DELLE FEDERAZIONI REGIONALI O ISPETTORIALI

Art. 1

Le federazioni Regionali d'Italia sono aggregate, per mezzo della Federazione Nazionale Italiana, alla Confederazione Mondiale degli exallievi di Don Bosco, hanno le finalità e le caratteristiche dello Statuto-base che esse accettano, unitamente al Regolamento della Federazione Nazionale Italiana, con tutti i suoi titoli ed articoli.

Art. 2

In una Ispettoria possono anche istituirsi due o più Federazioni Regionali, ciascuna delle quali è costituita dalle Unioni e Gruppi esistenti nella rispettiva zona delimitata dall'Ispettore.

La Federazione Ispettoriale o Regionale ha sede nella Casa Salesiana determinata dall'Ispettore.

Art. 3

La Federazione Regionale ha il compito:

a) di promuovere la costituzione di Unioni presso gli Istituti Salesiani o gli Oratori e di suscitare Gruppi nelle località ove non ci sono le Case Salesiane, dove possa essere riunito un numero sufficiente di exallievi.

b) di curare l'osservanza delle norme regolamentari riguardanti il funzionamento delle Unione e dei Gruppi;

c) di stimolare le Unioni e i Gruppi per il reperimento e per l'iscrizione del maggior numero di exallievi;

d) di orientare, incoraggiare, sostenere, rettificare, occorrendo, l'opera delle Presidenze delle Unioni o dei Gruppi;

e) di trasmettere alla Presidenza Nazionale, con il proprio parere, le domande di aggregazione delle nuove Unioni.

f) di tradurre in pratica il pensiero, i desideri, le direttive dell'Ispettore in ordine al perfezionamento dell'organizzazione e al raggiungimento degli scopi generali di essa;

g) di collaborare, sia direttamente che a mezzo dell'attività delle diverse Unioni e dei diversi Gruppi, allo svolgimento di quelle manifestazioni di carattere religioso, sociale, culturale, didattico ecc., per le quali il Sig. Ispettore richiedesse il concorso degli exallievi.

ART. 4

Organi dirigenti della Federazione Ispettoriale o Regionale sono:

a) il Consiglio, che è composto dalla Presidenza Regionale, dai Presidenti delle Unioni e dei Gruppi locali, dai Direttori e dai Sacerdoti Salesiani che vi sono preposti;

b) la Presidenza, che funge da organo esecutivo.

ART. 5

Organo esecutivo della Federazione Ispetoriale o Regionale è la Presidenza composta dall'Ispettore, dal Presidente Regionale, da un Sacerdote Salesiano, da due Vice-Presidenti, da un exallievo Sacerdote, da un Segretario e da alcuni Consiglieri, che, per requisiti personali, siano in grado di pre-

stare efficacemente opera attiva per l'incremento della Federazione nella sfera propria. I membri della Presidenza Regionale o Ispettoriale sono eletti dall'Ispettore.

ART. 6

Il Presidente Regionale o Ispettoriale:

a) rappresenta la Federazione sia nelle relazioni con i Superiori Salesiani e con la Federazione Nazionale, sia nei rapporti con i terzi;

b) convoca, previo accordo con l'Ispettore, il Consiglio Ispettoriale o Regionale, ne dirige i lavori secondo un predisposto programma e ne comunica a chi di ragione le determinazioni vigilandone l'attuazione;

c) partecipa di pieno diritto a qualsiasi riunione e manifestazione delle Unioni e dei Gruppi;

d) compila con il Segretario, annualmente, un resoconto morale ed economico della Federazione e lo presenta alla Presidenza Nazionale;

e) precisa ogni anno, secondo le direttive della Federazione Nazionale, gli argo-

menti essenziali e le linee generali delle attività da svolgersi nelle riunioni e nei Convegni annuali delle Unioni e dei Gruppi.

ART. 7

Il Consiglio Ispettoriale o Regionale si riunisce almeno una volta all'anno. La convocazione è indetta dal Presidente d'accordo con il Sig. Ispettore.

Il Consiglio discute e delibera in base ad un predisposto programma e in merito ad argomenti che rientrino nei compiti del precedente art. 3, con speciale riguardo alle attività raccomandate dalla Federazione Nazionale, in vista delle disposizioni da impartire alle Unioni e ai Gruppi per la relativa attuazione.

ART. 8

La Presidenza Ispettoriale o Regionale si riunisce su invito del Presidente d'accordo con il Sig. Ispettore.

Essa ha il compito:

a) di ispirare, promuovere e seguire le attività da svolgersi dalle Unioni e dai Gruppi;

b) di tenere i Registri, i verbali e tutto il materiale necessario a documentare la vita della Federazione Regionale;

c) di coadiuvare il Presidente nell'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 6, comma *c*).

d) di svolgere le attività di carattere amministrativo proprie della Federazione Regionale;

e) di compilare ogni anno precisi e completi rendiconti e statistiche illustranti le attività della Federazione Regionale;

f) di mantenere la corrispondenza con il Segretario Nazionale, con i Segretari Regionali italiani e con le Segreterie delle Unioni e dei Gruppi locali dipendenti.

ART. 9

Il Rappresentante Regionale degli exallievi Sacerdoti, d'accordo con i Superiori Salesiani, convoca ed organizza, secondo le possibilità, Convegni Regionali, adunanze e manifestazioni adatte agli exallievi Sacerdoti, redigendo, con l'approvazione della Presidenza Regionale, norme e regolamenti.

Art. 10

La Federazione Regionale per le spese del suo funzionamento può ottenere un accreditamento dalla Segreteria Nazionale per un importo proporzionato al numero dei tesserati delle Unioni e dei Gruppi di sua competenza.

Art. 11

La Federazione Regionale può avere il proprio stendardo eseguito d'accordo con la Presidenza Nazionale.

Art. 12

Un attestato di benemerenza potrà essere conferito dalla Presidenza Regionale, su proposta delle Presidenze delle Unioni, ad exallievi che si siano distinti per meriti rilevanti verso l'Organizzazione.

Art. 13

La Presidenza della Federazione Regionale ascrive a titolo perpetuo nei suoi annali i nomi dei Dirigenti e Consociati de-

funti e promuove ogni anno una funzione in suffragio per le loro anime.

ART. 14

Gli exallievi partecipano dei favori spirituali indicati nell'Art. 34 dello Statuto-base.

ART. 15

Qualsiasi modifica od aggiunta del presente Regolamento, per essere valida, deve essere approvata dal Consiglio Nazionale su proposta dei Consigli Ispettoriali o Regionali.

REGOLAMENTO

della Federazione Nazionale Italiana

REGOLAMENTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

ART. 1

La Federazione Nazionale Italiana exallievi di Don Bosco è costituita dalle Federazioni Ispettoriali, Regionali e dai Centri locali (Unioni e Gruppi) già esistenti o che saranno in seguito istituiti nel territorio dello Stato Italiano.

ART. 2

La Federazione ha le finalità e le caratteristiche dello Statuto-base. È aggregata alla Confederazione Mondiale exallievi di Don Bosco, ed ha sede in Torino, via Maria Ausiliatrice, n. 32.

ART. 3

Sono compiti della Presidenza della Federazione Nazionale Italiana:

a) Il riconoscimento e l'aggregazione del-

le Federazioni regionali e delle Unioni locali, già costituite e da costituirsi.

b) La direzione e il coordinamento delle attività delle Federazioni Regionali, delle Unioni e Gruppi.

c) La formulazione e l'eventuale aggiornamento del Regolamento nazionale previa intesa ed approvazione della Confederazione mondiale.

d) La formulazione e l'eventuale aggiornamento dei Regolamenti per le Federazioni Regionali.

Art. 4

Organi dirigenti della Federazione Nazionale:

1) *Il Consiglio Nazionale*, costituito dalla Presidenza Nazionale, dagli Ispettori, dai Presidenti Regionali e dai Delegati Salesiani.

2) *La Presidenza Nazionale*, Costituita dal Capitolare preposto agli exallievi, dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Salesiano « Segretario Nazionale », da uno o due exallievi Sacerdoti e da exallievi che vi sia-

no aggregati per eventuale nomina del Rettor Maggiore, su proposta del Presidente Nazionale.

Art. 5

Il Presidente Nazionale:

a) Rappresenta la Federazione sia nelle relazioni con i Superiori e con la Confederazione Mondiale, sia nei rapporti con le autorità e con i terzi; viene eletto dal Rettor Maggiore e dura in carica 6 anni.

b) Previo accordo con la Presidenza, convoca il Consiglio Nazionale, ne dirige i lavori secondo un predisposto programma e ne comunica a chi di ragione le determinazioni invigilandone l'attuazione.

c) Stabilisce l'indirizzo generale dell'Organo di stampa della Federazione Nazionale, « *Voci Fraterne* ».

d) Partecipa di pieno diritto a qualsiasi riunione e manifestazione delle Federazioni Regionali, delle Unioni e dei Gruppi.

e) Ogni anno, secondo le direttive dei Superiori, precisa gli argomenti fondamentali e le linee generali dell'attività da svol-

gersi nelle riunioni e nei Convegni annuali tanto delle Federazioni Regionali quanto delle Unioni e dei Gruppi.

f) Presenta alla Presidenza Confederale il resoconto di cui all'art. 8, § *f*.

Art. 6

Organo deliberante è il Consiglio Nazionale, il quale:

a) Si riunisce a seguito della convocazione da parte del Presidente Nazionale — d'accordo con la Presidenza — per svolgere i lavori stabiliti da un predisposto programma; detta le norme per le esecuzioni delle deliberazioni e provvede ad aggiornare le disposizioni regolamentari riguardanti la vita sia della Federazione Nazionale, sia delle Federazioni Ispettoriali o Regionali, sia delle Unioni e dei Gruppi.

b) Emana le disposizioni per la vita dell'Organo Nazionale « *Voci Fraterne* » e delle eventuali attività editoriali.

c) Stabilisce le norme riguardanti gli estremi dell'anno sociale, la quota da versarsi da ogni exallievo tesserato, tramite le Unioni e i Gruppi, a titolo di contributo per la vita della Organizzazione e del proprio Organo Nazionale.

d) Delibera inoltre sull'accettazione delle domande d'aggregazione tanto delle Federazioni Regionali quanto delle Unioni e Gruppi.

e) Vigila l'andamento dei Centri locali allo scopo di salvaguardarne lo spirito dell'istituzione.

f) Organi deliberanti sono anche i *Congressi Nazionali Generali* (costituiti da tutti gli exallievi d'Italia) e il *Congresso Nazionale Dirigenti* (costituito da tutti i Presidenti delle Unioni, dei Gruppi, dai Direttori e Delegati).

Art. 7

Organo esecutivo del Consiglio Nazionale è la Presidenza Nazionale.

Il Salesiano facente parte della Presidenza Nazionale, che prende il nome di

Segretario Nazionale, con l'approvazione dei Superiori, può chiamare a collaborare per il funzionamento della Segreteria Nazionale exallievi residenti in Torino, capaci di portare il loro contributo per doti personali ed esperienza speciale.

ART. 8

La Presidenza Nazionale ha il compito:

a) Di ispirare, promuovere e seguire le attività da svolgersi e svolte tanto dalle Federazioni Regionali, quanto dalle Unioni e dai Gruppi locali;

b) di tenere gli schedari, i registri, i verbali, e ogni altra cosa costituente l'indispensabile materiale documentario della vita della Federazione.

c) di collaborare con il Presidente nello svolgimento dei compiti per esso previsti dal presente Regolamento o deliberati dal Consiglio Nazionale;

d) di redigere e curare la stampa e la spedizione dell'Organo Nazionale «*Voci Fraterne*».

e) di svolgere tutta la parte amministrativa propria della Federazione nei riguardi del tesseramento annuale e delle attività di carattere economico;

f) di compilare in ciascun anno precisi e completi resoconti e statistiche illustranti l'attività morale, economica e amministrativa svolta dalla Federazione nell'anno precedente.

g) di provvedere alla raccolta, alla elaborazione ed al riassunto degli elementi inerenti alla vita delle Unioni e delle Federazioni Regionali in merito alla osservanza delle norme regolamentari ed al raggiungimento degli scopi generali e particolari del movimento exallievi in Italia.

h) di mantenere la corrispondenza con i Superiori Salesiani, con la Confederazione Mondiale e con le altre Federazioni Nazionali.

i) di rispondere alle richieste delle Presidenze delle Federazioni, Unioni e Gruppi in Italia in merito alla distribuzione delle tessere, dei distintivi e del materiale di propaganda e di stampa.

Art. 9

L'exallievo Sacerdote — rappresentante i Sacerdoti exallievi — d'accordo con il Superiore, convoca ed organizza, secondo le possibilità, convegni, adunanze e manifestazioni adatte agli exallievi Sacerdoti. Redige norme e regolamenti adatti che debbono essere approvati dalla Presidenza Nazionale.

Art. 10

Il Distintivo degli exallievi dell'Organizzazione Nazionale è quello stabilito dallo Statuto della Confederazione Mondiale (vedi Statuto-base, art. 25).

Art. 11

a) Il modello di tessera deve essere approvato preventivamente dalla Presidenza della Confederazione.

b) La tessera è nazionale; è firmata dal Presidente Nazionale, dal Direttore della Casa Salesiana, dal Presidente dell'Unione o Gruppo e controfirmata dal socio.

c) Per il rilascio della tessera sono condizioni essenziali: l'età prescritta dai Regolamenti particolari, l'onestà di vita, la presentazione da parte del Direttore o di almeno due exallievi regolarmente tesserati.

d) La tessera aggiornata è un documento di riconoscimento per tutte le Case Salesiane e Federazioni del mondo. Essa conferisce i seguenti diritti: *parola e voto* nei congressi, convegni ed elezioni; *ricevere l'organo* nazionale degli exallievi e altre comunicazioni; *usufruire* delle agevolazioni elencate dai Regolamenti delle singole Unioni (Statuto-base Art. 26-27-28).

e) La Segreteria Nazionale manda annualmente alle Presidenze delle Unioni e Gruppi i bollini che devono essere applicati alla tessera come segno di ricevuta della quota versata e di adesione dell'exallievo all'Unione.

Art. 12

La Federazione Nazionale Italiana ha in consegna il Gonfalone della Confederazione Mondiale degli exallievi di Don Bosco (v. Statuto-base, art. 25).

Art. 13

Un attestato di benemerenza potrà essere conferito dalla Presidenza Nazionale, su proposta delle Presidenze Regionali o Unionali, agli exallievi i quali si siano distinti per meriti rilevanti verso l'Organizzazione.

Art. 14

La Presidenza della Federazione Nazionale ascrive a titolo perpetuo nei suoi annali i nomi dei Dirigenti e consociati defunti e promuove ogni anno una funzione di suffragio per le loro anime.

Art. 15

Gli exallievi partecipano dei favori spirituali indicati nell'Art. 34 dello Statuto-base.

Art. 16

Qualsiasi aggiunta o modifica del presente Regolamento, per essere valida, deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale e approvata dalla Presidenza Confederale.

Istituto Salesiano Arti Grafiche

Colle Don Bosco (Asti)